

Codice A1606C

D.D. 17 febbraio 2025, n. 104

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Colletterto Castelnuovo (TO) - Intervento: cambio di destinazione d'uso e trasformazione di fabbricato ad uso tettoia in fabbricato ad uso ufficio. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 104/A1606C/2025

DEL 17/02/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Colletterto Castelnuovo (TO) – Intervento: cambio di destinazione d’uso e trasformazione di fabbricato ad uso tettoia in fabbricato ad uso ufficio. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta dal Comune di Colletterto Castelnuovo (TO) per conto della Benedetto F. Costruzioni S.R.L. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall’intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino si sia pronunciata, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004

per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classif. 11.100/GESP/737/2024A/A1600A

Rif. n. 128519/A1606C del 18/07/2024

Rif. n. 209139/A1606C del 10/12/2024

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Colleretto Castelnuovo (TO)**
Intervento: **cambio di destinazione d'uso e trasformazione di fabbricato ad uso tettoia in fabbricato ad uso ufficio**
Istanza: **Benedetto F. Costruzioni S.R.L.**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC da parte degli uffici del Comune di Colleretto Castelnuovo (TO), con nota prot. n. 128519 in data 18/07/2024, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica afferibile all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti con nota prot. n. 128519 in data 10/12/2024,

considerato che gli interventi previsti consistono nel cambio di destinazione d'uso e trasformazione di fabbricato ad uso tettoia in fabbricato ad uso ufficio (direzionale), per una superficie coinvolta pari a circa 154,00 mq (ed una volumetria pari a circa 839,16 mc.), attraverso la conversione di spazi attualmente utilizzati come deposito attrezzatura, con la chiusura di tutti i quattro lati e la realizzazione di nuove porte, finestre e suddivisioni interne.

A seguire le principali caratteristiche di rifinitura:

- serramenti con finitura in legno color castagno e vetri a bassa emissione,
- davanzali esterni, spazi direttamente pertinenziali e zoccolatura esterna perimetrale del fabbricato (fino ad un'altezza di circa 50 cm. dal marciapiede) con posa in pietra locale,

- pareti esterne intonacate al civile e tinteggiate con idropittura al quarzo di colore giallo paglierino tipo “sikkens G3.26.86”,
- copertura con tegole tipologia e colore rosso simil-coppo, tramite sostituzione delle tegole esistenti fortemente degradate,
- discese e lattoneria in genere in lamiera preverniciata color “testa di moro”.

ravvisato che l'area oggetto di intervento è coinvolta da interferenze con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) e con le delimitazioni dei beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., più precisamente:

- art. 142 comma 1 lett. “c” - “fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua” (*Torrente Piova*)
- art. 142 comma 1 lett. “g” - “territori coperti da foreste e da boschi”

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Colleretto Castelnuovo (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. “c” - “g” del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- *il rivestimento degli spazi orizzontali, direttamente pertinenziali al sedime edificato oggetto di cambio d'uso, correttamente previsti in pietra locale (come visibile dalle ricostruzioni grafiche proposte all'interno della Relazione Paesaggistica – sezione “render e fotoinserimenti”), siano oggetto, nei limiti perimetrali, di adeguati inserimenti arborei autoctoni (anche in vaso) - in*

linea con quanto già promosso nelle immediatezze dell'accesso pedonale del medesimo fabbricato - al fine di smorzare, interrompere ed alleggerire l'impianto areale così come previsto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	51839-4-richiesta_autorizzazione_paesaggistica.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	51839-7-relazione_paesaggistica_rev_01.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico - Tavola n° 1 - Estratto di mappa, Prgc, Ctr piante, sezioni e prospetti</i>	51839-5-TAVOLA_1_-_Piante_e_prospetti.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico - Tavola n° 2 - Calcolo superfici e volumi</i>	51839-6-TAVOLA_2_-_calcoli_plano-volumetrici.pdf.p7m
5	<i>Attestazione di conformità urbanistica da parte del Comune di Colleretto Castelnuovo (TO)</i>	S36C-6e24071611230.pdf

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marcello Comollo

Il Dirigente del Settore

Arch. Alessandro Mola

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*